DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 febbraio 2007, n. 022/Pres.

Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonchè dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche, di cui all'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

CAPO II CONTRIBUTI PER INFRASTRUTTURE TURISTICHE

Art. 2 Soggetti beneficiari e modalità di presentazione delle domande
Art. 3 Ambiti di intervento e criteri di priorità
Art. 4 Esclusioni
Art. 5 Massimali di intervento di cui all'articolo 161, comma 1, della legge
Art. 6 Massimali di intervento di cui all'articolo 161, comma 4, della legge
Art. 7 Modalità di assegnazione dei contributi
Art. 8 Modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'articolo 161, comma 1, della legge
Art. 9 Modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'articolo161, comma 4, della legge
Art. 10 Rendicontazione della spesa

CAPO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11 Disposizioni transitorie
Art. 12 Rinvio
Art. 13 Abrogazioni
Art. 14 Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 152, comma 2, 153 e 161, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, di seguito denominata legge, gli ambiti di intervento, le priorità, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche, di cui all'articolo 161 della legge.

CAPO II
CONTRIBUTI PER INFRASTRUTTURE TURISTICHE

Art. 2
(Soggetti beneficiari e modalità di presentazione delle domande)

1. Gli enti pubblici e le associazioni senza fine di lucro, aventi nel proprio Statuto finalità turistiche, presentano domanda per ottenere i contributi di cui all'articolo 161 della legge alla Direzione centrale attività produttive, dal 1° gennaio al 1° marzo di ogni anno, secondo lo schema approvato con decreto del direttore centrale delle attività produttive e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. La domanda ha validità limitata all'anno solare.

2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, reca l'indicazione del contributo richiesto, ai sensi dell'articolo 161, comma 1 o 4, della legge ed è corredata della seguente documentazione:

a) relazione recante la descrizione dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo, comprensiva del riferimento alle procedure e autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento;
b) relazione illustrativa dello stato dell'impianto o dell'opera o dell'immobile, ovvero, nel caso di nuova realizzazione o ricostruzione, relazione illustrativa delle caratteristiche dell'impianto o dell'opera o dell'immobile, comprensiva della descrizione dei lavori;
c) preventivo di spesa suddiviso per categoria di lavori e arredi;
d) piano finanziario;
e) eventuale atto comprovante la disponibilità del bene immobile oggetto dell'intervento, fatta eccezione per gli interventi che comportino l'acquisto dell'area di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).

3. Non è ammessa la contestuale presentazione, da parte dello stesso soggetto e per la medesima iniziativa, di domande di contributo ai sensi sia dell'articolo 161, comma 1, della legge che dell'articolo 161, comma 4, della stessa legge.

Art. 3
(Ambiti di intervento e criteri di priorità)

1. L'ambito degli interventi previsti dall'articolo 161, commi 1 e 4, della legge, ad esclusione di quelli di cui alla lettera d) dello stesso comma 1, è l'intero territorio regionale. Con riferimento alle iniziative di cui alla lettera d) del comma 1, l'ambito degli interventi è riferito al territorio dei seguenti Comuni: Montereale-Valcellina, Barcis,

Polcenigo, Andreis, Claut, Cimolais, Ampezzo, Prato Carnico, Forni di Sotto, Sauris, Cercivento, Paluzza, Arta Terme, Comeglians, Ovaro, Lauco, Forni Avoltri, Zuglio, Ligosullo, Paularo, Verzegnis, Pontebba, Dogna e Resia.

2. I fondi disponibili sono ripartiti in base alla graduatoria delle domande ammesse, formulata applicando i seguenti criteri di priorità:

a) completamento, finalizzato all'ultimazione del progetto di opere e lavori programmati in più fasi, di interventi già finanziati con contributi pubblici e ancora privi della complessiva funzionalità prevista;
b) ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento, comprensivi dell'eventuale arredamento;
c) realizzazione e ricostruzione, comprensive dell'eventuale arredamento;
d) arredamento o rinnovo di attrezzature.

3. In caso di parità nella graduatoria, operano i seguenti criteri residuali:

a) iniziative con progetto esecutivo approvato o per il quale sia stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia o sia stata presentata denuncia di inizio attività;
b) maggiore cofinanziamento del soggetto richiedente;
c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

4. In caso di presentazione di più domande concernenti diverse iniziative, da parte di uno stesso soggetto sono finanziate nell'ordine la prima inserita utilmente nella graduatoria e, quindi, le successive, qualora siano disponibili fondi dopo il riparto del finanziamento a favore delle iniziative degli altri soggetti inseriti in graduatoria.

Art. 4
(Esclusioni)

1. Sono escluse dagli interventi di cui all'articolo 161, commi 1 e 4, della legge le seguenti fattispecie:

a) opere di urbanizzazione, non strettamente e interamente connesse all'intervento;
b) lavori di ordinaria manutenzione, non correlati con le ipotesi di intervento di cui all'articolo 3, comma 2;
c) interventi per la realizzazione di strutture ricettive turistiche, fatti salvi quelli concernenti rifugi e bivacchi alpini, di cui all'articolo 161, comma 1, lettera b), della legge;
d) interventi relativi all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, qualora non strettamente afferenti ad una delle iniziative, di cui all'articolo 161, comma 1, della legge, fatti salvi i medesimi interventi effettuati nei rifugi e bivacchi alpini;
e) installazione di strutture con autorizzazione edilizia in precario.

Art. 5
(Massimali di intervento di cui all'articolo 161, comma 1, della legge)

1. I contributi di cui all’articolo 161, comma 1, della legge non possono eccedere il 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dell’intervento.

2. L’ammontare minimo dei mutui oggetto dei contributi è di 100 mila euro e quello massimo è di 3 milioni di euro. I mutui possono essere stipulati anche per importi superiori: in questo caso i contributi sono determinati applicando il limite di 3 milioni di euro.

Art. 6
(Massimali di intervento di cui all’articolo 161, comma 4, della legge)

1. L’ammontare minimo degli investimenti ammissibili è pari a 30 mila euro.

2. I contributi di cui all’articolo 161, comma 4, della legge non possono eccedere l’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dell’intervento e, in ogni caso, non possono superare l’importo totale di 350 mila euro.

Art. 7
(Modalità di assegnazione dei contributi)

1. Ai fini della determinazione dei contributi di cui all’articolo 161, commi 1 e 4, della legge, nella spesa ammissibile sono comprese le seguenti voci:
a) lavori e impianti;
b) arredi e attrezzature;
c) acquisto dell’area per un importo non eccedente il 20 per cento della spesa relativa ai lavori;
d) imposta sul valore aggiunto, in quanto costituisca un costo a carico del beneficiario;
e) spese generali e di collaudo nelle misure individuate dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo) e successive modifiche.

2. Con l’atto di approvazione della graduatoria delle domande ammesse di cui all’articolo 3 è determinato anche il riparto dei fondi disponibili.

3. Entro trenta giorni dall’approvazione della graduatoria e del riparto dei fondi disponibili, è data comunicazione scritta ai soggetti richiedenti.

4. I contributi sono assegnati fino all’esaurimento dei fondi, secondo l’ordine di graduatoria. Qualora si rendano disponibili, nel corso dell’esercizio finanziario, altri fondi, possono essere effettuati ulteriori riparti sulla base della graduatoria già approvata.

Art. 8

(Modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'articolo 161, comma 1, della legge)

1. I contributi di cui all'articolo 161, comma 1, della legge sono concessi, entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione, con decreto del direttore del Servizio competente, sulla base della deliberazione esecutiva di impegno ad assumere il mutuo, del progetto preliminare dell'opera e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, qualora i contributi siano a favore degli enti pubblici, ovvero, sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, qualora i contributi siano a favore delle associazioni senza fini di lucro, ai sensi rispettivamente dell'articolo 56 e dell'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e successive modifiche.

2. La documentazione di cui al comma 1 è prodotta entro centoventi giorni dalla comunicazione di ammissione ai contributi. Detto termine può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente.

3. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di ultimazione dell'iniziativa e di rendicontazione. Detti termini possono essere prorogati su istanza motivata del soggetto richiedente.

4. I contributi sono erogati, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, a favore degli enti pubblici con le modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), della legge regionale 14/2002 e successive modifiche, mentre a favore delle associazioni senza fini di lucro, secondo le modalità di cui all'articolo 61 della medesima legge e, in entrambi i casi, previa presentazione del contratto definitivo di mutuo e della documentazione richiesta.

Art. 9

(Modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'articolo 161, comma 4, della legge)

1. I contributi di cui all'articolo 161, comma 4, della legge sono concessi, entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione, con decreto del direttore del Servizio competente, sulla base del progetto preliminare dell'opera, qualora i contributi siano a favore di enti pubblici, ovvero sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento, qualora i contributi siano a favore di associazioni senza fini di lucro, ai sensi rispettivamente dell'articolo 56 e dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002 e successive modifiche.

2. La documentazione di cui al comma 1 è prodotta entro centoventi giorni dalla comunicazione di ammissione ai contributi. Detto termine può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente.

3. Il decreto di concessione fissa i termini di ultimazione dell'iniziativa e di rendicontazione. Detti termini possono essere prorogati su istanza motivata del soggetto richiedente.

4. Con il decreto di concessione è erogato in via definitiva e in unica soluzione l'intero importo dei contributi a favore di enti pubblici, subordinatamente alla presentazione della documentazione richiesta e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

5. A favore di associazioni senza fini di lucro, i contributi sono erogati, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, secondo una delle seguenti modalità:

a) contestualmente all'atto di concessione, per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare totale e comunque non eccedente la somma di euro 155 mila; per la somma rimanente, a seguito della rendicontazione di cui all'articolo 10;

b) per l'intero importo, previa domanda del soggetto richiedente e subordinatamente alla prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155 mila; la fideiussione è rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie) e successive modifiche e prevede il pagamento, da parte del fideiussore, delle somme dovute entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo concedente i contributi.

6. In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera b), il soggetto beneficiario, prima di richiedere la fideiussione, rappresenta detta intenzione al Servizio competente, che valuta le disponibilità finanziarie e i tempi di erogazione del contributo.

Art. 10
(Rendicontazione della spesa)

1. Ai fini della rendicontazione della spesa di cui all'articolo 161, commi 1 e 4, della legge, i soggetti beneficiari presentano, entro il termine stabilito con il decreto di concessione dei contributi o eventualmente prorogato, la seguente documentazione:

a) nel caso di soggetti di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche:
   1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
   2) certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di fornitura regolarmente approvato;
   3) contratto definitivo di mutuo, per i contributi di cui all'articolo 161, comma 1, della legge;

b) nel caso di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000 e successive modifiche:
   1) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento;

2) certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata;
3) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
4) contratto definitivo di mutuo, per i contributi di cui all'articolo 161, comma 1, della legge.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini previsti comporta la revoca dei contributi.

CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11
(Disposizioni transitorie)

1. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Sono fatte salve le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. Le medesime domande sono integrate, ove necessario, in conformità al presente regolamento.

Art. 12
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000 e successive modifiche, nonché della legge regionale 14/2002 e successive modifiche.

Art. 13
(Abrogazioni)

1. E' abrogato il Capo V del "Regolamento concernente l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi nel settore turistico ai sensi del Titolo X, Capi I, II, IV e V della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2", emanato con decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 0253/Pres.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.